



**COMUNE DI PIANIGA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 40 del 30-11-2020**

Sessione Ordinaria - Pubblica - Seduta di Prima convocazione

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE 2019, APPLICAZIONE DEROGA DI LEGGE SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. N. 18/2020**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **novembre** con inizio alle ore **18:30** presso la sede del Teatro Comunale, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

All'appello nominale risultano:

CALZAVARA FEDERICO	Presente	PERSICO LAURA	Presente
CALZAVARA MASSIMO	Presente	DIPOL ALBERTO	Presente
BORDIN ELENA	Presente	LAZZARIN GIULIO	Presente
CAZZAGON CHIARA	Presente	ZANETTI MICHELE	Presente
GUERRA SIMONE	Presente	TASCA GIULIA	Presente
SEMENZATO AMPELIO	Presente	DONA' FRANCESCO	Presente
SORATO PIERGIOVANNI	Presente	MESCALCHIN MASSIMO	Presente
LEVORATO ANDREINA	Presente	BERLATO VALENTINO	Presente
VOLPE GIAN LUCA	Presente		

Partecipa alla seduta Cartisano Pier Paolo - Segretario Generale.

Il Sig. SEMENZATO AMPELIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.:

BORDIN ELENA  
DONA' FRANCESCO  
BERLATO VALENTINO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

---

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
SEMENZATO AMPELIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Cartisano Pier Paolo

Il Consigliere Donà chiede a chi sono rivolte le agevolazioni.

Consigliere Volpe. Sono principalmente rivolte alle attività commerciali.

Il Consigliere Persico chiede se potrà essere utile l'arrivo del nuovo dipendente.

Consigliere Volpe. Il servizio amministrativo di Veritas è irrinunciabile. Il nuovo dipendente sarà a sostegno dell'ufficio finanziario ma non potrebbe certamente sostenere il lavoro dell'ufficio tributi interamente, perché sarà adibito a più mansioni.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte di natura patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'art. 1 della Legge 160 del 27/12/2019 a decorrere dall'anno 2020 la IUC è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla (TARI);
- ai sensi del comma 780 del medesimo art. 1, dal 01/01/2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

**VISTA** la disposizione del comma 682 dell'art. 1 della L. 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina della IUC adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2016;

### RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999";
- ai sensi dell'art. 1, comma 652, come innovato dall'art. 57-bis del DL n. 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'autorità di regolazione (ARERA) in materia tariffaria, "nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'autorità, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR n. 158/2009, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

- ai sensi dell'art. 1, comma 683, “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- ai sensi del comma 654 del suddetto art. 1 “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2003”;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al DPR n. 158/1999;
- le tariffe del tributo TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con delibera consigliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**VISTE** le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la L. n. 205/2017 che, ai commi 527-528-529-530 dell'art.1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso dell'anno 2019 l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 e n. 444 del 31/10/2019;
- la deliberazione n. 443 prevede l'intera riformulazione dei piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
  - la proposta del gestore;
  - la validazione dell'ente territoriale, individuato nel Consorzio di bacino di Venezia che svolge le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'art. 3 bis del DL 138/2011”;
  - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;
  - con deliberazione n. 158 del 05/05/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19” ARERA introduce alcune misure

urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Le disposizioni fanno seguito, tra l'altro, alla deliberazione 102/2020, con la quale ARERA aveva richiesto ogni informazione utile specificatamente riconducibile all'emergenza COVID-19 al fine di introdurre le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile e di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto de profili rilevanti di finanza locale;

- con la deliberazione 158/2020 ARERA interviene sulla disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze domestiche e non domestiche e adotta le prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19.

## **RILEVATO:**

- che il DL 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'art. 57 bis, modifica la L. 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 27/12/2006, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel DL n. 18 del 17/03/2020 convertito in L. n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'art. 107 si prevede che:
  - Al comma 2 "Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è differito al 31/07/2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge." (Ante conversione il termine era 31/05/2020);
  - Al comma 4 "Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'art. 1, comma 683 bis, della L. n. 147/2013, è differito al 30/06/2020";
  - Al comma 5 "I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della L. n. 147/2013, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31/12/2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
- per effetto delle nuove disposizioni contenute nel DL n. 34 del 19/05/2020 all'art. 148 si dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'art. 107 del DL 18/2020 e del comma 683 bis della L. 147/2013;
- in base al combinato disposto dall'art. 107, comma 2, del DL n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, e dell'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e del bilancio di previsione è il 31/07/2020;
- ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è contenuto nel citato art. 107, posto al 30/09/2020 (ex 31/07/2020) grazie alla legge di conversione del DL 34/2020;

## **CONSIDERATO CHE:**

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018 (metodo MTR);
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto della diffusione della pandemia da COVID-19 e il provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti, in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione ad interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione delle indicazioni ARERA;

**RAVVISATA** la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'art. 107, rinviando l'approvazione del PEF al termine ultimo del 31/12/2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dallo stesso articolo;

**VISTA** la deliberazione ARERA n. 158/2020 che individua:

- all'art. 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospeso per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;
- all'art. 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto;

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown;

**CONSIDERATO** inoltre che:

- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha emesso in data 29/05/2020 prot. n. 526 un atto di indirizzo per l'applicazione del metodo tariffario ARERA e la dilazione delle scadenze del tributo TARI e corrispettivo TARIP per utenze non domestiche anno 2020. In tale atto, sono definite le linee di indirizzo per l'applicazione delle agevolazioni alle utenze, l'elenco delle attività per cui si procederà con la riduzione della quota variabile della tariffa, i termini e le modalità per la presentazione, per il 2020, da parte degli utenti delle autodichiarazioni, utili al fine dell'ottenimento delle agevolazioni, gli indirizzi per determinare le modalità della copertura finanziaria di tali agevolazioni;
- la riconosciuta necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe per le utenze non domestiche, applicando i criteri determinati da ARERA, ha comportato l'esigenza di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche interessate, al fine di consentire al gestore di elaborare le necessarie modifiche del sistema informatico di emissione, atte a consentire l'applicazione dei fattori correttivi e a raccogliere le informazioni afferenti il periodo di chiusura tramite autodichiarazione;

- in tale fattispecie il gestore provvederà ad un'unica emissione nel mese di dicembre applicando le stesse tariffe dell'anno 2019 e le riduzioni previste dalla presente delibera, a conguaglio se sono già stati emessi avvisi di pagamento relativi all'anno 2020 antecedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento;
- ARERA ha ritenuto, al fine di garantire, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, che sia opportuno rinviare ad un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche;

**ATTESO** che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020;

**RITENUTO** di prevedere con il presente atto, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolte a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni; Per le utenze non domestiche:

- applicazione dei fattori di rettifica previsti dall'art. 1 comma 5;
- la non applicazione alle imprese di pubblico esercizio per il periodo emergenziale e comunque solo per l'anno 2020, della TARI per la superficie relativa allo spazio pubblico occupato, ai sensi dell'art. 181 del DL 34/2020;

**ACCERTATO** che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato dall'Ente gestore Veritas Spa, pari ad € 70.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato con successivo atto deliberativo non appena verificati e accertati eventuali interventi a supporto da parte delle Amministrazioni statali e regionali nel seguente modo:

- eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021 come previsto dall'art. 107 comma 5 del DL 18/2020;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2019 di determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche;

**CONSIDERATO** altresì l'art. 58-quinquies del DL n. 124/2019 il quale prevede le seguenti modificazioni all'allegato 1 al regolamento di cui al DPR n. 158/1999:

- le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";
- le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali";

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**ATTESO** che la competente Commissione ha esaminato l'argomento nella seduta del 26.11.2020, ed il relativo verbale è depositato agli atti dell'ufficio competente per materia;

**VISTO** che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**CON** la seguente votazione, espressa mediante alzata di mano: consiglieri presenti n. 17, voti

favorevoli n. 14, voti contrari n. 3 (Zanetti, Tasca e Donà), astenuti nessuno;

## D E L I B E R A

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come determinate nella delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2019 che si allegano (allegato 1);
3. di recepire il nuovo dettato normativo riguardante l'aggiornamento della tipologia relativa agli studi professionali:
  - le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;
  - le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”;
4. di non applicare alle imprese di pubblico esercizio occupanti spazio pubblico ai sensi dell'art. 181 del DL 34/2020 la TARI per la superficie relativa a detta occupazione limitatamente al periodo emergenziale e comunque solo per l'anno 2020;
5. di dare atto che sull'importo del tributo TARI si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata del 5%;
6. di dare atto che, ai sensi del citato articolo 107 del DL 18/2020, entro il 31/12/2020 si procederà alla determinazione ed approvazione del PEF per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
7. di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche per le quali è prevista, in forza del presente atto l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020 dando atto che il pagamento sarà, ove possibile, unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020 con possibilità di rateazione. Sarà a conguaglio se sono già stati emessi avvisi di pagamento relativi all'anno 2020 antecedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento;
8. di prendere atto che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito a titolo di TARI stimato dall'Ente gestore Veritas in € 70.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato con successivo atto deliberativo non appena verificati e accertati eventuali interventi a supporto da parte delle Amministrazioni statali e regionali;
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al MEF nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero e alla Società VERITAS Spa per gli adempimenti previsti dalla normativa.

**Infine**, ravvisatane la necessità,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con la seguente separata votazione resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 17, voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 3 (Zanetti, Tasca e Donà), astenuti nessuno,

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs. n. 267/2000.